



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

**“Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e
per la pulizia del territorio”**

(ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006).



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Sommario

“Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio”	1
(ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006).	1
Sommario	2
TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Premessa	4
Art. 2 Oggetto del Regolamento	4
Art. 3 Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati	4
Art. 4 Principi generali	5
Art. 5 Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione	5
TITOLO 2: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI	5
Art. 6 Definizioni	5
Art. 7 Classificazione dei rifiuti	7
TITOLO 3: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI	8
Art. 8 Criteri di assimilazione	8
Art. 9 Esclusioni	11
Art. 10 Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi	12
TITOLO 4: SISTEMI DI RACCOLTA	12
Art. 11 Sistemi di raccolta	12
Art. 12 Disposizioni generali relative alle operazioni di raccolta	13
ART. 13 – Rifiuti recuperabili	13
ART. 14 – Altri rifiuti recuperabili	14
ART. 15 – Rifiuti organici (F.O.R.S.U.)	14
ART. 16 – Rifiuti ingombranti	15
ART. 17 – Rifiuti urbani pericolosi e rifiuti urbani assimilati particolari	15
ART. 18 – Rifiuti cimiteriali	17
ART. 19 – Rifiuti indifferenziati	17
ART. 20 – Disposizioni e divieti per gli utenti	18
ART. 21 – Norme per il posizionamento dei contenitori stradali	19
ART. 22 – Lavaggio e disinfezione dei contenitori stradali	20
ART. 23 – Raccolta rifiuti Porta a Porta	20
ART. 24 – Raccolte differenziate sperimentali per fini conoscitivi	21
ART. 25 - Trasporto	21
ART. 26 – Pesatura dei rifiuti	21
ART. 27 – Trattamento, recupero e smaltimento	22
TITOLO 5: CENTRI DI RACCOLTA	22
Art. 28. Centri di Raccolta comunali	22
Art. 29 Modalità di accesso e apertura dei Centri di Raccolta	22
Art. 30 Rifiuti ammessi ai Centri di Raccolta	22



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 31 Obblighi del Gestore del servizio	23
Art. 32 Obblighi dell'utente del Centro di Raccolta	23
TITOLO 6: MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO	24
CAPO I: NORME GENERALI	24
Art. 33 Divieti e obblighi generali	24
Art. 34 Divieti e obblighi specifici	24
CAPO II: COMPOSTAGGIO DOMESTICO	25
Art. 35 Norme generali	25
Art. 36 Esclusioni dalla convenzione per il compostaggio domestico	25
Art. 37 Obblighi e divieti per l'utente	25
TITOLO 7: GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO	25
Art. 38 Ambito di attività	26
Art. 39 Frequenza e modalità del servizio	26
Art. 40 Lavaggio stradale	26
Art. 41 Volantinaggio	27
Art. 42 Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti	27
Art. 43 Animali	27
Art. 44 Rifiuti inerti	27
Art. 45 Fabbricati ed aree scoperte	27
Art. 46 Mercati	27
Art. 47 Esercizi stagionali, piscine e campeggi	28
Art. 48 Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti	28
Art. 49 Manifestazioni pubbliche	29
Art. 50 Cave e cantieri	29
TITOLO 8: ATTIVITA' DI GESTIONE A SCOPO NON PROFESSIONALE	29
Art. 51 Soggetti	29
TITOLO 9: SANZIONI, PENALITA' E DISPOSIZIONI FINALI	30
ART. 52 Sanzioni per gli utenti	30
Art. 53 Organi di vigilanza e controllo	31
ART. 54 – Penalità per il Gestore	31
ART. 55 – Norme transitorie e finali	31
ALLEGATI	32
ALLEGATO A “Elenco Sanzioni Amministrative Utenti”	33
ALLEGATO B - DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio – ELENCO CER	35



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del D.Lgs. n 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, delle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti ancorché se espletato in forma associata con due o più comuni mediante apposito accordo di cooperazione.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i servizi di pulizia del territorio.
3. Il Regolamento viene adottato ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, ha come oggetto:
 - a. la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
 - f. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani; g. la vigilanza ambientale.
2. Il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente. Il Comune gestisce tale attività tramite il Gestore del servizio, secondo le modalità indicate in apposito Contratto di servizi e, in caso di servizio gestito in forma associata con due o più comuni, a quanto disposto dall'accordo di cooperazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
3. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e degli incentivi ed agevolazioni sulla tariffa.
4. Organi di vigilanza e controllo e sanzioni.

Art. 3 Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio comunale. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 4 Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.
4. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
 - a. azioni di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini;
 - b. la promozione di strumenti economici, ecobilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti;
 - c. la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - d. la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

Art. 5 Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio.

TITOLO 2: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

Art. 6 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006:
 - a. *Rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. *Produttore*: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c. *Detentore*: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- d. *Gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- e. *Raccolta*: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta ,ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- f. *Raccolta differenziata*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- g. *Smaltimento*: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- h. *Recupero*: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- i. *Imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utente, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- j. *Imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- k. *Imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- l. *Imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
- m. *Rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a del presente comma, esclusi i residui della produzione;
- n. *Rifiuto organico*: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- o. *Autocompostaggio (o compostaggio domestico)*: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

p. *Centro di raccolta*: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

q. *Spazzamento delle strade*: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.

2. Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:

a. *Conferimento*: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore o detentore;

b. *Isola/Piazzola ecologica*: aree non custodite attrezzate con più contenitori per la raccolta differenziata di più frazioni di rifiuti;

c. *Raccolta porta a porta o domiciliare*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in differenziata o indifferenziata a seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;

d. *Raccolta con contenitori*: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture (ecocentri, isole/piazzole ecologiche ecc.);

e. *Servizio integrativo*: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;

f. *Gestore del servizio*: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.

Art. 7 Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Sono *rifiuti urbani*:

a. I *rifiuti domestici*, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

i. *Frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU)*: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;

ii. *Frazione verde*: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato;

iii. *Frazioni secche recuperabili*: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;

iv. *Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile*: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (Cer 200301);

v. *Rifiuti particolari*: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l'elenco CER 2014 (contrassegnati con "**");

vi. *Ingombranti*: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;

vii. *Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)*: i rifiuti di cui all'art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria (e qualsiasi apparecchio che utilizza elettricità per funzionare).

b. *Rifiuti assimilati*: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del titolo III° del presente Regolamento;

c. *Rifiuti dallo spazzamento delle strade*;

d. *Rifiuti esterni*, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e. *Rifiuti vegetali* provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;

f. *Rifiuti cimiteriali*: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

3. Sono *rifiuti speciali*:

a. I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b. I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c. I rifiuti da lavorazioni industriali;

d. I rifiuti da lavorazioni artigianali;

e. I rifiuti da attività commerciali;

f. I rifiuti da attività di servizio;

g. I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;

h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 158/2003;

4. Sono *rifiuti pericolosi* i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006, contrassegnati con “*”.

TITOLO 3: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Art. 8 Criteri di assimilazione

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo 3 disciplinano l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.

2. Le disposizioni del presente Titolo 3 si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:

a. Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006;

b. Rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006;

c. Rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006;



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

d. Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184 comma 3 lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 254/2003:

i. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

ii. rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

iii. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;

iv. i rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;

v. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

vi. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

vii. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

viii. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g, punto 8 del D.P.R. n. 254/2003;

e. rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana – o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico – all'interno

di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;

f. rifiuti prodotti presso attività industriali all'interno delle quali sono presenti anche superfici adibite ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.

3. Si considerano assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui ai commi precedenti, fino ad una soglia quantitativa di produzione complessiva annua, al di sopra del quale detti rifiuti non sono assimilati agli urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali, pari a

$$X = 2 * kd * superficie$$

dove per superficie si intende la superficie posseduta o detenuta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e kd è l'indice di produzione dei rifiuti assimilati (espresso in kg/mq) di ciascuna attività produttiva, fissato in conformità col metodo normalizzato di cui al DPR 27/04/99 n. 158.



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Il limite quantitativo di assimilazione può essere superato se la maggior produzione è specificata in apposita richiesta presentata in forma scritta dal produttore e a patto che il Gestore ne autorizzi il conferimento, avendo adottato le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Di seguito l'elenco di dettaglio dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani

Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani

Descrizione	Codice EER
toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*	08 03 18
imballaggi in carta e cartone	15 01 01
imballaggi in plastica	15 01 02
imballaggi in legno	15 01 03
imballaggi metallici	15 01 04
imballaggi in materiali compositi	15 01 05
imballaggi in materiali misti	15 01 06
imballaggi in vetro	15 01 07
imballaggi in materia tessile	15 01 09
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	15 02 03
apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	16 02 14
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*	16 02 16
carta e cartone	20 01 01
vetro	20 01 02
rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20 01 08
abbigliamento	20 01 10
prodotti tessili	20 01 11
Oli e grassi commestibili	20 01 25
vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*	20 01 28
detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29*	20 01 30
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*	20 01 32
batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20 01 34
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	20 01 36
legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	20 01 38
plastica	20 01 39
metallo	20 01 40
rifiuti biodegradabili	20 02 01
terra e roccia	20 02 02
altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03
rifiuti urbani indifferenziati	20 03 01
rifiuti dei mercati	20 03 02
rifiuti della pulizia stradale	20 03 03
rifiuti ingombranti	20 03 07



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

altri rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti	20 03 99
---	----------

4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.

5. I rifiuti vegetali (CER 20 02 01) costituiti da sfalci, potature, foglie ed altri residui vegetali prodotti dalle imprese di manutenzione del verde a seguito dell'attività effettuata su aree pubbliche o private del Comune di Morciano di Romagna, purché conferiti presso i Centri di Raccolta secondo le modalità specificate nel Regolamento per la gestione dei Centri di Raccolta, non concorrono alla determinazione dei limiti quantitativi previsti al precedente comma 1 lettera b).

6. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani, solamente se conferiti presso i Centri di Raccolta dell'Ambito Provinciale, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all'art. 8 comma 3 lettera b) del presente regolamento, effettuate per piccoli interventi di manutenzione di locali o strutture di civili abitazioni ubicate nel Comune, purché rispettino le seguenti condizioni:

a) siano classificati con codice:

CER 17 01 07 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 del codice CER;

b) siano conferiti in quantità non superiore a un metro cubo/anno per unità immobiliare.

7. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi sotto elencati, provenienti dalle attività di cui all'art. 8 comma 3 lettera h) del presente regolamento, definiti rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 2 lettera g) del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003:

1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi, che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi del comma 1;

4) la spazzatura;

5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani, ovvero in discarica alle condizioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) di detto decreto. Qualora non sia possibile lo smaltimento, per incenerimento o in discarica, all'interno dell'Ambito Regionale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

Art. 9 Esclusioni

1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani (PCB / PCT);
 - b. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.
 - c. siano classificati come pericolosi.
2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
- a. rifiuti costituiti da pneumatici;
 - b. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
 - c. rifiuti di imballaggi terziari;
 - d. rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.

Art. 10 Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi

1. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispettino i riferimenti quali-quantitativi di assimilazione definiti ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte terze.
2. Quando la produzione di rifiuti speciali assimilati supera le soglie quantitative, i rifiuti in eccesso potranno essere conferiti al Gestore del Servizio secondo le modalità stabilite da apposita convenzione tra le parti, oppure essere consegnati ad un soggetto che eserciti attività autorizzate di gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente.

TITOLO 4: SISTEMI DI RACCOLTA

Art. 11 Sistemi di raccolta

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:
 - a. *Raccolta porta a porta o domiciliare*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti conferiti a cura dell'utente presso il luogo di produzione;
 - b. *Raccolta con contenitori stradali*: raccolta tramite appositi contenitori posizionati sul territorio (cassonetti, campane,...);
 - c. *Raccolta presso Centri di raccolta*: raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate dei contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti;
 - d. *Raccolta per specifiche categorie di rifiuti particolari*;
 - e. *Raccolta porta a porta condominiale*: raccolta che può prevedere il prelievo dei rifiuti conferiti a cura dell'utente in appositi contenitori rigidi ad uso esclusivo del condominio.
2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione dei principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione e che presentino compatibilità tecnologica con gli impianti di trattamento specifici.
3. Le attrezzature utilizzabili per il conferimento dei rifiuti urbani di cui al comma 1 lettera a, sono fornite dal Gestore del servizio.



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 12 Disposizioni generali relative alle operazioni di raccolta

1. Le operazioni di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono svolte dal Gestore in modo da interagire al meglio con il contesto urbano. A tal fine il Gestore deve:
 - a) utilizzare mezzi e attrezzature a basso impatto ambientale;
 - b) scegliere gli orari di esecuzione dell'attività in modo da produrre il minimo disturbo, compatibilmente con le necessità del servizio;
 - c) rispettare le prescrizioni contenute nel Codice della Strada e nei regolamenti comunali;
 - d) consultarsi con i servizi comunali ambientali e di Polizia Municipale;
 - e) assicurare il decoro dei contenitori e delle attrezzature di raccolta mediante adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria e rinnovo periodico programmato del parco mezzi e contenitori stradali. I contenitori per la raccolta porta a porta sono forniti in comodato d'uso gratuito, il Gestore ha il compito di sostituirli in caso di rottura per usura.
2. L'organizzazione del servizio di raccolta tramite Centri di Raccolta deve consentire la possibilità da parte degli utenti di conferire i rifiuti in qualsiasi Centro di Raccolta ovunque ubicato nell'Ambito.
3. Le attrezzature utilizzate, la localizzazione dei punti di raccolta ed i sistemi di servizio dipendono dalle caratteristiche dei rifiuti, dalle modalità di trattamento e smaltimento, dalla disposizione urbanistica delle zone servite, dalla risposta dei cittadini e da esigenze organizzative in relazione alla economicità del servizio. Le modalità organizzative e le attrezzature impiegate per ogni singola frazione di rifiuti raccolta sono specificate nella Convenzione.

ART. 13 – Rifiuti recuperabili

1. Il Gestore effettua la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati recuperabili di:
 - a) carta e cartone: riviste, buste, libri, opuscoli, cartone ondulato, fustellati di cartone, scatole, scatoloni, ecc.;
 - b) vetro: contenitori, bottiglie, vetro di scarto, frammenti di vetro, rottami di vetro sia bianco che colorato, ecc.;
 - c) plastica: bottiglie, flaconi, sacchetti, contenitori, ecc.;
 - d) acciaio e alluminio: lattine, scatolette, ecc..
2. Il Gestore effettua la raccolta dei rifiuti di cui al comma precedente su tutto il territorio dell'Ambito, utilizzando in particolare le seguenti metodologie:
 - a) raccolta mono o multimateriale con contenitori stradali oppure porta a porta;
 - b) raccolta mono o multimateriale presso specifiche attività produttive;
 - c) raccolta mono o multimateriale presso stazioni ecologiche di base o Centri di Raccolta.Il Gestore eroga il servizio nel rispetto degli standard di gestione stabiliti nella Convenzione e nelle successive integrazioni approvate nei PEF da ATERSIR.
3. Le modalità organizzative e le attrezzature impiegate per la raccolta differenziata dei rifiuti oggetto del presente articolo sono specificate, per le diverse zone, nella Convenzione e nelle successive integrazioni approvate nei PEF da ATERSIR.



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ART. 14 – Altri rifiuti recuperabili

1. Il Gestore effettua la raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti che per caratteristiche quali quantitative e per condizioni di mercato sono suscettibili di recupero o per le quali vi siano o si creino condizioni tali da giustificarne in termini ambientali ed economici una raccolta separata. In particolare presso i Centri di Raccolta, oltre alle frazioni di rifiuti già indicate negli altri articoli del presente regolamento, viene effettuata la raccolta differenziata, a titolo esemplificativo, dei seguenti rifiuti:

- a) materiali ferrosi;
- b) legno non trattato quali cassette, assi, ecc.;
- c) abiti e indumenti usati;
- d) toner, cartucce e nastri da stampanti, non contenenti sostanze pericolose;
- e) pneumatici;
- f) rifiuti inerti
- g) oli alimentari

2. Le frazioni di rifiuti urbani e assimilati conferibili presso i Centri di Raccolta, nonché le relative modalità di gestione e conferimento, sono specificate nel Regolamento per la gestione dei Centri di Raccolta.

3. Le modalità di raccolta delle frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono precisate nella Convenzione.

ART. 15 – Rifiuti organici (F.O.R.S.U.)

1. Al fine di favorire la produzione di compost di qualità e di ridurre la quantità di rifiuti biodegradabili non recuperati, il Gestore effettua la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti.

2. Sono oggetto della raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico i rifiuti organici urbani e assimilati generati da:

- a) attività di cucina delle utenze domestiche;
- b) attività di ristorazione quali ristoranti, alberghi, bar, ecc.;
- c) attività commerciali quali ortofrutta, ecc.;
- d) industrie produttrici di residui organici omogenei (trasformazione di prodotti alimentari);
- e) mercati (ortofrutticoli, rionali, floreali);
- f) mense e comunità (convitti, collegi, caserme, ristorazione collettiva);
- g) sfalci, potature e fogliame (rifiuti verdi) di aree pubbliche e private quali parchi, giardini, aiuole, orti, aree piantumate di pertinenza di edifici, ecc..

3. Il Gestore effettua la raccolta dei rifiuti di cui al comma precedente su tutto il territorio dell'Ambito utilizzando in particolare le seguenti metodologie:

- a) raccolta porta a porta con ;
- b) raccolta specifica presso attività produttive e di servizio;
- c) raccolta a domicilio su chiamata (considerevoli quantità di rifiuti verdi);
- d) raccolta presso stazioni ecologiche di base o Centri di Raccolta (solo per i rifiuti previsti al comma 2, punto g).

4. Il Gestore promuove il compostaggio domestico dei rifiuti organici mediante specifiche campagne informative e distribuendo gratuitamente alle utenze domestiche che ne fanno richiesta adeguate compostiere con le relative istruzioni per l'utilizzo. Possono effettuare il compostaggio domestico le utenze domestiche che dispongono di adeguate aree dove porre la



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

compostiera e utilizzare il compost prodotto. In analogia, il Gestore promuove con le stesse finalità le attività di auto-compostaggio così detto in fossa/concimaia (cumulo, letamaia, ecc.).

5. Il Gestore eroga il servizio nel rispetto degli standard di gestione stabiliti nella Convenzione e nelle successive integrazioni approvate nei PEF da ATERSIR per le diverse tipizzazioni di zone, definite in base alla densità abitativa, all'indice di presenza di attività produttive e all'eventuale affluenza turistica.

6. I rifiuti verdi provenienti da manutenzione di aree verdi di proprietà comunale, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, devono essere conferiti dal soggetto che effettua la manutenzione direttamente ai Centri di Raccolta.

ART. 16 – Rifiuti ingombranti

1. I rifiuti urbani e assimilati ingombranti, quali mobilio, beni di arredamento o altri beni, ad esclusione di quelli disciplinati dal *D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014* (RAEE), sono raccolti separatamente dal Gestore su tutto il territorio dell'ATO, utilizzando in particolare le seguenti metodologie:

- a) raccolta a domicilio su chiamata;
- b) raccolta presso Centri di Raccolta.

2. Il Gestore eroga il servizio nel rispetto delle modalità e degli standard gestionali stabiliti dall'Agenzia e riportati nella Convenzione, che definiscono in particolare:

- a) il periodo massimo dalla richiesta dell'utente entro il quale deve effettuarsi il ritiro a domicilio;
- b) le ore/settimana di apertura al pubblico dei Centri di Raccolta.

ART. 17 – Rifiuti urbani pericolosi e rifiuti urbani assimilati particolari

1. I rifiuti urbani pericolosi di origine domestica, in ottemperanza a quanto disposto *dall'art. 198 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 152/2006*, e i rifiuti urbani e assimilati aventi caratteristiche per le quali occorre adottare particolari cautele, specificati ai commi da 2 a 9 del presente articolo, vanno conferiti separatamente.

2. **Batterie e pile.** La raccolta di batterie (escluse quelle per autotrazione di cui al successivo comma 3) viene effettuata sia mediante appositi contenitori che sono distribuiti presso i punti vendita (negozi di foto-ottica, supermercati, ecc.) sia presso i Centri di Raccolta. La raccolta differenziata di questi rifiuti ha le seguenti caratteristiche:

- a) i punti di raccolta individuati devono essere serviti da contenitori di capienza variabile in funzione delle esigenze;
- b) lo svuotamento dei contenitori deve essere effettuato con cadenza adeguata a garantire la fruibilità del contenitore cadenza e con mezzi idonei ed autorizzati;

3. **Batterie per autotrazione.** Per la raccolta e smaltimento di questa tipologia di rifiuti, a livello nazionale è stato istituito un apposito consorzio obbligatorio (COBAT). Le batterie ad uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnate, qualora sia possibile, ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di una nuova batteria ovvero, qualora ciò non sia possibile, devono essere conferite presso i Centri di Raccolta.

4. **Medicinali e farmaci scaduti.** La raccolta dei farmaci scaduti e delle confezioni parzialmente usate viene effettuata presso tutte le farmacie del territorio comunale tramite gli appositi contenitori ivi posizionati e presso i Centri di Raccolta. I contenitori devono avere le seguenti caratteristiche:



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- a) essere interamente chiusi;
- b) essere inaccessibili alle persone;
- c) avere una bocca speciale per l'immissione dei farmaci tale da non consentire l'asporto del contenuto.

La frequenza dello svuotamento deve essere adeguata ai quantitativi conferiti e tale da garantire la fruibilità del contenitore.. Il servizio è rivolto alle utenze domestiche e non ai gestori delle farmacie che devono provvedere autonomamente a smaltire gli stock di medicinali scaduti o non commerciabili.

5. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ai sensi del *D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014*, i RAEE provenienti dai nuclei domestici (RAEE originati dai nuclei domestici e RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici) devono essere consegnati dal detentore finale ad un distributore contestualmente all'acquisto di un apparecchiatura di tipologia equivalente; i RAEE di piccolissime dimensioni (RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm) provenienti dai nuclei domestici possono essere conferiti dagli utilizzatori finali ad un distributore, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Qualora tali consegne a titolo gratuito non siano possibili, i RAEE provenienti dai nuclei domestici devono essere conferiti presso i Centri di Raccolta o raccolti a domicilio su chiamata. Sono sottoposti alle disposizioni del presente articolo i rifiuti di cui all'*art. 4, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014*, quali, a titolo esemplificativo:

- a) frigoriferi, congelatori e surgelatori;
- b) televisori ed apparecchi audiovisivi in genere;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria;

f) apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse da quelle di cui alle lettere precedenti.

6. Oli e grassi minerali o sintetici, vegetali o animali. Chiunque detiene, in ragione della propria attività, oli e grassi minerali o sintetici, vegetali o animali esausti è obbligato a conferirli al relativo Consorzio obbligatorio nazionale direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio stesso. Piccole quantità provenienti da uso domestico possono essere conferite presso i Centri di Raccolta oppure, chiusi in imballi sigillati, in appositi contenitori installati in zone pubbliche dedicati alla raccolta degli oli alimentari esausti.

7. Toner, cartucce e nastri da stampanti, contenenti sostanze pericolose. Il gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi, contenenti sostanze pericolose e provenienti da uso domestico, devono essere conferite presso i Centri di Raccolta.

8. Altri rifiuti urbani pericolosi di origine domestica. Sono oggetto di raccolta differenziata i seguenti rifiuti urbani pericolosi di origine domestica:

- a) solventi;
- b) acidi;
- c) sostanze alcaline;
- d) prodotti fotochimici;
- e) pesticidi;
- f) tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio;
- g) vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose;
- h) detersivi contenenti sostanze pericolose;



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

i) legno contenente sostanze pericolose.

Questi rifiuti devono essere conferiti dagli utenti negli appositi contenitori presso i Centri di Raccolta.

9. Rifiuti contenenti cemento-amianto. Chi intende disfarsi di beni in cemento-amianto deve di norma rivolgersi a ditte autorizzate a svolgere l'attività di bonifica di beni contenenti amianto. In caso di lavori presso utenze domestiche da cui derivano modeste quantità di rifiuti contenenti cemento-amianto, il privato cittadino può provvedere direttamente alla rimozione previa comunicazione all'ASL competente per le opportune indicazioni tecniche.

ART. 18 – Rifiuti cimiteriali

1. Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi *dell'art. 2 comma 1 lettera e) del D.P.R. n° 254 del 15 Luglio 2003*, i seguenti rifiuti urbani costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
- 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, ovvero sono smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani o avviati al recupero.

3. Sono rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali ai sensi *dell'art. 2 comma 1 lettera f) del D.P.R. n° 254 del 15 Luglio 2003*, i seguenti rifiuti:

- 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
- 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

4. I rifiuti individuati al punto 1) del comma precedente, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del *D.lgs. 152/2006*, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

I rifiuti di cui al comma 3, nonché i rifiuti provenienti da attività ed aree cimiteriali di cui *all'art. 184 lettere b), c) ed e) del D.lgs. 152/2006*, a titolo esemplificativo sfalci, potature, fiori e piante, corone, ceri, pulizie dei viali, di aree di sosta e strutture, rifiuti provenienti da uffici o magazzini annessi, sono gestiti come gli altri rifiuti urbani.

ART. 19 – Rifiuti indifferenziati

1. I rifiuti urbani e assimilati che non sono intercettati dalle raccolte differenziate, sono raccolti in modo indifferenziato. Il Gestore effettua la raccolta dei rifiuti indifferenziati su tutto il territorio del Comune, utilizzando il sistema porta a porta contenitori del porta a porta devono:



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- a) essere costruiti con tecniche e materiali che garantiscano una adeguata resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici, la protezione dei rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali ed una facile disinfezione;
 - b) essere muniti di idonei attacchi e/o maniglie che garantiscano nelle operazioni di svuotamento adeguate condizioni di sicurezza.
2. Il Gestore eroga il servizio nel rispetto delle modalità indicate, per le diverse zone, nella Convenzione nelle successive integrazioni approvate nei PEF da ATERSIR.

ART. 20 – Disposizioni e divieti per gli utenti

1. Il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è effettuato dal produttore nel rispetto del presente regolamento, nonché secondo modalità stabilite dal Gestore conformemente alla Convenzione nelle successive integrazioni approvate nei PEF da ATERSIR e per quanto di competenza dal Comune.
2. Gli utenti sono tenuti a suddividere e conferire in modo corretto i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta, secondo principi di responsabilità e di cooperazione, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dal Piano di Ambito e dal Piano Regionale e di perseguire una gestione efficace ed efficiente sia in termini economici ma soprattutto ambientali.
3. Per il corretto svolgimento del servizio pubblico, gli utenti devono attenersi alle seguenti norme comportamentali:
 - a) nelle raccolte mediante contenitori stradali e/o stazioni ecologiche di base si fa:
 - 1) divieto di rimuovere i contenitori dalla loro sede;
 - 2) divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati;
 - 3) divieto di utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
 - 4) divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
 - 5) divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
 - 6) obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti;
 - b) nelle raccolte mediante i Centri di Raccolta si fa:
 - 1) divieto di accedere al Centro fuori dagli orari di esercizio agli utenti;
 - 2) divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali;
 - 3) divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dal Centro o nei pressi dell'ingresso;
 - 4) divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di conferimento dei rifiuti senza l'autorizzazione degli addetti;
 - 5) obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso del Centro e di attenersi alle indicazioni di comportamento impartite dagli addetti;
 - c) nelle raccolte domiciliari su richiesta si fa:
 - 1) divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti;
 - 2) divieto di utilizzo di contenitori non forniti dal Gestore
 - 3) obbligo di rispettare le disposizioni del Gestore con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, al giorno, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento;
 - 4) obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, il volume degli ingombranti;



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- 5) obbligo di proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti, al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta;
 - 6) obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti;
- e) in generale si fa:
- 1) divieto di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
 - 2) divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
 - 3) divieto di incendiare rifiuti sia in area pubblica che privata;
 - 4) divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, salvo quanto previsto *dall'art. 187 comma 2 del D.lgs. 152/2006*;
 - 5) obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

ART. 21 – Norme per il posizionamento dei contenitori stradali

1.) I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono collocati, di norma, in area pubblica cura del Gestore in accordo con gli uffici comunali, nel rispetto del Codice della Strada. I contenitori devono esporre il logo regionale per le raccolte differenziate e la chiara definizione dei rifiuti che possono esservi conferiti.

2.) I contenitori devono essere preferibilmente dislocati in apposite aree opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento ed asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico; nell'allestimento delle aree si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.

3.) Dove possibile e nel rispetto degli standard gestionali definiti nella Convenzione, per la collocazione dei contenitori deve essere favorita la scelta delle aree che permettono il raggruppamento dei vari contenitori adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (ecopunto).

4.) Nel caso di interventi di risistemazione viaria o di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nell'ambito di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, i relativi progetti devono obbligatoriamente prevedere la dislocazione delle aree necessarie per i contenitori dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base di standard proposti dal Gestore in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire. A cura dei progettisti delle opere dovrà essere preventivamente acquisito il parere del Gestore. In assenza del parere obbligatorio l'ufficio comunale competente è tenuto a sospendere il procedimento relativo all'approvazione del progetto e a richiedere l'integrazione della documentazione mancante.

Qualora il Gestore effettui la dislocazione dei contenitori e la relativa attività di raccolta in aree costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata non ancora trasferite al patrimonio comunale, il proprietario delle aree deve impegnarsi ad autorizzare l'accesso ed esonerare il Gestore da responsabilità per eventuali danni che potrebbero essere causati nell'esercizio dell'attività stessa, fatte salve le eventuali responsabilità derivanti da incuria o non corretto utilizzo dei mezzi.



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ART. 22 – Lavaggio e disinfezione dei contenitori stradali

1. Al fine di evitare rischi igienico-sanitari il Gestore effettua le operazioni di lavaggio interno, lavaggio esterno e di disinfezione dei vari tipi di contenitori stradali installati sul territorio utilizzando automezzi appositamente attrezzati. Le frequenze di lavaggio e disinfezione dei contenitori sono indicate nella Convenzione nelle successive integrazioni approvate nei PEF da ATERSIR, in relazione alle tipologie di rifiuti raccolti ed alla stagionalità.
2. Il Gestore assicura inoltre la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti eventualmente giacenti all'esterno dei contenitori.

ART. 23 – Raccolta rifiuti Porta a Porta

1. I contenitori impiegati per il servizio di raccolta, di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 11 del presente Regolamento, devono essere tenuti all'interno della proprietà o all'interno della recinzione posizionandoli, a cura del produttore del rifiuto, nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti, in modo tale da non creare intralcio alla circolazione e posizionati in modo che possano essere prelevati dal Gestore del servizio per lo svuotamento.
2. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:
 - a. entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
 - b. entro una distanza di almeno metri 2 da passi carrai e/o accessi carrai di immobili ponendo attenzione alla garanzia delle condizioni di visibilità per l'entrata/uscita dei mezzi dalle proprietà private;
 - c. nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
3. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata una distanza di 3 metri in orizzontale rispetto a:
 - a. finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - b. ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, altre rivendite di alimentari;
 - c. i contenitori dovranno essere posizionati, ai sensi art. 899 c.c., all'interno delle proprietà private ad una distanza non inferiore a ml. 2,00 dai confini di proprietà;
 - d. i contenitori per rifiuti dovranno essere adeguatamente protetti dalle intemperie per preservarne l'uso ed i danneggiamenti e per evitare l'emanazione di odori sgradevoli;
 - e. i contenitori dovranno essere adeguatamente lavati e disinfettati a cura e spese dell'utente con maggior frequenza nel periodo primaverile/estivo;
4. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.
5. Nella collocazione dei suddetti contenitori si deve altresì tener conto delle particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale ed ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
6. E' vietato manomettere, danneggiare e spostare i contenitori.
7. Le nuove utenze domestiche hanno l'obbligo di provvedere al ritiro dei contenitori assegnati per il conferimento dei rifiuti presso il deposito del gestore del servizio. Qualora tale sede non sia presente nel territorio comunale dovrà essere attivato un punto prelievo comunale di concerto con il comune di Morciano di Romagna



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

8. A ciascuna utenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo, sarà assegnata la dotazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti compreso il contenitore per la frazione organica.

9. Per le utenze che non provvederanno tempestivamente al ritiro dei contenitori assegnati, trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, da presentarsi secondo le disposizioni dell'apposito Regolamento comunale di applicazione della Tariffa a corrispettivo, sarà attivata d'ufficio, da parte del Gestore del servizio, la consegna a domicilio con l'addebito delle spese relative.

10. Per le utenze non domestiche il Gestore del servizio provvederà a fornire e consegnare presso la sede dell'attività i contenitori necessari, secondo le specifiche esigenze, tenuto conto di quanto stabilito nella delibera di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

ART. 24 – Raccolte differenziate sperimentali per fini conoscitivi

1. In accordo tra Atersir, Comune e Gestore possono essere attivate particolari modalità sperimentali di raccolta differenziata, finalizzate all'incremento del recupero di materiali e/o energia.

2. Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di raccolta, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti. Tali raccolte devono essere approvate da Atersir.

ART. 25 - Trasporto

1. Il Gestore effettua la raccolta e il trasporto dei rifiuti utilizzando automezzi in possesso di attestata idoneità tecnica di cui *all'art. 15 comma 3 lettera a) del D.M. n° 120 del 3 giugno 2014*. Le modalità di redazione ed i contenuti dell'attestazione, a mezzo di perizia giurata, sono quelli stabiliti con *Deliberazione prot. n° 006/CN/ALBO del 9 settembre 2014* del Comitato Nazionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono rispettare le norme sulla circolazione vigenti nel Comune, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta in zone soggette a divieto, fermata in seconda fila ecc.).

ART. 26 – Pesatura dei rifiuti

1. Le operazioni di pesatura dei rifiuti sono effettuate distintamente per ogni singola tipologia di rifiuto al momento del conferimento da parte del Gestore presso gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento.

2. Il Gestore è tenuto a verificare che gli strumenti di pesatura siano tarati periodicamente al fine di garantire la riferibilità delle misure. La frequenza di taratura è stabilita in base a quanto raccomandato dal fabbricante, dalle normative di riferimento ed in base alle modalità di impiego dello strumento ed ai risultati delle precedenti tarature.

3. Al fine di assicurare la conformità delle apparecchiature utilizzate per la pesatura dei rifiuti, per ogni singolo strumento utilizzato il Gestore deve riportare in apposita documentazione l'



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ubicazione, le modalità di taratura, i limiti di accettabilità, la frequenza di verifica e la registrazione delle operazioni di taratura e controllo effettuate.

ART. 27 – Trattamento, recupero e smaltimento

1. Il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati avviene in impianti autorizzati secondo le modalità, gli indirizzi e i criteri stabiliti dal Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali.

TITOLO 5: CENTRI DI RACCOLTA

Art. 28. Centri di Raccolta comunali

1. I Centri di Raccolta rientrano tra gli impianti connessi e funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Comune e il Gestore del servizio rendono pubblici i siti ove sono installati i centri di raccolta.
3. Nel rispetto delle normative vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento, il Comune adotta apposito regolamento per l'utilizzo dei Centri di Raccolta.
4. Rientrano in tale titolo i centri di raccolta consortili messi a disposizione del Gestore del servizio che abbiano attivato una modalità tale da identificare il produttore che conferisce il rifiuto.

Art. 29 Modalità di accesso e apertura dei Centri di Raccolta

1. Il servizio di gestione dei rifiuti presso i Centri di Raccolta è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore e del Gestore del servizio.
2. Nel rispetto delle normative vigenti, gli utenti possono accedere ed usufruire degli i Centri di Raccolta.
3. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti nel Regolamento del Centro di Raccolta.
4. Il Gestore ha la facoltà, nel caso di situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato, di modificare temporaneamente i giorni e gli orari di cui al comma 3, previa comunicazione al Comune e ad ATERSIR. In tal caso il Gestore del servizio dà pubblicità e comunicazione dei temporanei cambiamenti esponendo avvisi all'ingresso dei centri di raccolta e/o attraverso altre opportune forme di comunicazione.

Art. 30 Rifiuti ammessi ai Centri di Raccolta

1. Le tipologie dei rifiuti potenzialmente conferibili nei centri di Raccolta sono quelle comprese e definite nell'allegato 1 par. 4 del D.M. Ambiente 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.
2. Non sono previsti limiti di conferimento salvo quanto espressamente previsto nel presente Regolamento.
3. Tipologia e quantità conferibili potranno differenziarsi in ragione delle caratteristiche strutturali di ogni singolo Centro di Raccolta.



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

4. Il Gestore è tenuto in questo a comunicare ed ad esporre presso ogni Centro di Raccolta l'elenco delle tipologie effettivamente conferibili nonché i limiti gestionali per conferimento eventualmente adottati.

5. Per i rifiuti non assimilati a rifiuto urbano il produttore dovrà provvedere a propria cura e spese. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani, solamente se conferiti presso il Centro di Raccolta del Comune di Morciano di Romagna, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all'art. 184 comma 3 lettera b) del Decreto legislativo 152/2006, effettuate per piccoli interventi di manutenzione di locali o strutture di civili abitazioni ubicate nel Comune, purché siano conferiti in quantità non superiore a **1 mc/anno/cantiere** e rientrino nel seguente elenco:

- CER 17 01 07, miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06;
- CER 17 09 04, rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*, di cui all'art. 184 comma 3, lettera a), e), f) del Decreto legislativo 152/2006, effettuate per piccoli interventi di sfalci e potature su aree pubbliche e private nel territorio comunale. Sarà cura del Gestore del Centro di Raccolta definire i limiti quantitativi di conferimento compatibilmente alle disponibilità messa a disposizione dei relativi centri di raccolta. Rientrano nel seguente elenco:
- CER 20 02 01, rifiuti vegetali costituiti da sfalci, potature, foglie ed altri residui vegetali.

6. I sopracitati rifiuti speciali assimilati agli urbani non possono in nessun caso essere depositati nei contenitori stradali ma devono essere conferiti, a cura del produttore, esclusivamente presso i Centri di raccolta indicati dal Gestore come idonee, in ragione dei requisiti strutturali.

7. Al fine degli accertamenti, per assicurare che tale condizione sia rispettata, il Gestore stabilisce la necessaria documentazione e le modalità per il conferimento, specificandole nel Regolamento Generale di Conduzione per la gestione dei centri di raccolta.

Art. 31 Obblighi del Gestore del servizio

1. Il Gestore del servizio è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo dei Centri di Raccolta, dandone informazioni e istruzioni agli utenti durante il conferimento.
2. Il Gestore del servizio è tenuto a controllare che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere e collaborare con l'utente, qualora ciò si renda necessario o utile.
3. Il Gestore del servizio è tenuto a svolgere direttamente, limitatamente ai rifiuti particolari, le operazioni di conferimento nei contenitori specifici.
4. Il Gestore del servizio adotta sistemi d'identificazione dell'utente che intende conferire rifiuti presso i Centri di Raccolta e di controllo dei rifiuti ammessi nel centro di raccolta.
5. Il Gestore del servizio non consente l'accesso a chiunque non sia in grado di identificarsi, nonché a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Capo.

Art. 32 Obblighi dell'utente del Centro di Raccolta

1. È vietato l'abbandono di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all'interno dei Centri di Raccolta o all'esterno degli stessi.
2. L'utente è tenuto ad un comportamento rispettoso nei confronti dei Centri di Raccolta.
3. È vietato manomettere, imbrattare o danneggiare le strutture o le attrezzature presenti nei Centri di Raccolta.



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

4. È vietato l'accesso degli utenti in assenza del Gestore del servizio.
5. È vietato agli utenti permanere nei dei Centri di Raccolta oltre il tempo utile e necessario ad effettuare il conferimento differenziato dei rifiuti.
6. È vietato agli utenti prelevare rifiuti dai dei Centri di Raccolta.
7. L'utente è tenuto a consultare le informazioni di sicurezza e le istruzioni d'uso dei Centri di Raccolta esposte all'ingresso degli stessi.
8. Qualora l'utente contravvenga alle norme di cui ai precedenti commi, il Gestore del servizio è tenuto a diffidarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se necessario, richiedendo l'intervento della Polizia Locale.

TITOLO 6: MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO

CAPO I: NORME GENERALI

Art. 33 Divieti e obblighi generali

1. Gli utenti devono avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate finalizzate al recupero-riciclaggio dei rifiuti.
2. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia.
3. Sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti urbani sul suolo e nel suolo. In tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.
4. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti urbani, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
5. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti alla raccolta.
6. E' vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 34 Divieti e obblighi specifici

1. I rifiuti urbani domestici e quelli speciali assimilati devono essere conferiti, a cura del produttore, nei modi e nei tempi, stabiliti nel presente Regolamento e nelle Ordinanze in materia.
2. Salvo diverse disposizioni, i rifiuti devono essere contenuti in appositi contenitori così come definiti nel presente Regolamento.
3. La quantità del rifiuto conferito giornalmente deve essere compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del servizio. Quantità non compatibili con il servizio di raccolta potranno essere conferiti previo accordo, anche economico, con il Gestore del servizio.
4. Nelle zone ove è in atto il servizio di raccolta porta a porta, gli utenti devono depositare i rifiuti in contenitori appositi definiti dall'Amministrazione Comunale e forniti dal Gestore, nelle aree prospicienti l'abitazione o l'attività e in posizione visibile e facilmente raggiungibile dagli addetti alla raccolta. In tali zone, è obbligatorio il deposito di contenitori appositi, secondo giorni e orari



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

stabiliti dal presente regolamento, sul piano stradale, all'esterno della propria abitazione o attività commerciale, immediatamente a ridosso dell'accesso o della porta dell'abitazione o dell'attività stessa.

5. E' in ogni caso vietato introdurre nei contenitori per i rifiuti urbani domestici e speciali assimilati:

- a. liquidi in qualsiasi quantità;
- b. materiali in combustione;
- c. materiali taglienti o acuminati se non avvolti con idonei materiali o comunque trattati in modo tale da evitare infortuni ai lavoratori addetti e danneggiamenti alle attrezzature.

CAPO II: COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 35 Norme generali

1. Il Comune favorisce, anche mediante riduzioni della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, il ricorso al compostaggio domestico della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali domestici.
2. Le utenze domestiche interessate al compostaggio domestico possono richiedere al Comune o al Gestore del servizio apposito contenitori.

Art. 36 Esclusioni dalla convenzione per il compostaggio domestico

1. Sono escluse dalla convenzione di cui all'articolo precedente:
 - a. Le utenze domestiche che non dispongano di un'area con caratteristiche e superficie ritenute adeguate dal Gestore del servizio o dal Comune;
 - b. Le utenze che ad un controllo non risultino rispettare le condizioni stabilite nella convenzione medesima.

Art. 37 Obblighi e divieti per l'utente

1. L'utente può ricorrere al compostaggio domestico per tutti i rifiuti di natura organica esclusivamente provenienti da attività di preparazione dei pasti, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino, sfalci, ramaglie, ecc.
2. L'utente é tenuto:
 - a. ad utilizzare in proprio il materiale risultante dal compostaggio;
 - b. a realizzare il compostaggio esclusivamente in aree di propria pertinenza.
3. Il Gestore del servizio e il Comune sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.

TITOLO 7: GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 38 Ambito di attività

1. Il servizio di gestione rifiuti da spazzamento, così come definito all'art. 7, comma 2, lettera c del presente Regolamento, è esteso a tutte le aree pubbliche e quelle private soggette ad uso pubblico, comprese all'interno del territorio comunale.
2. Le aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio vengono definite così da comprendere:
 - a. le strade e le piazze, compresi i portici ed i marciapiedi e piste ciclabili, classificati come comunali;
 - b. i tratti delle strade statali e provinciali interni ai centri urbani;
 - c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico (purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche);
 - d. le aree dei cimiteri;
 - e. le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale (comprese le scalinate) aperte al pubblico;
 - f. le aree a verde pubblico e/o attrezzate disponibili permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e di giardini comunali aperti al pubblico, e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali;
 - g. le rive dei corsi d'acqua;
 - h. le aree coperte e/o recintate appositamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
3. Il servizio di spazzamento e pulizia delle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme del presente Regolamento.

Art. 39 Frequenza e modalità del servizio

1. Il Gestore del servizio, in relazione agli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune, o il Comune direttamente, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio.
2. Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, rientrano tra i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio:
 - a. servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade ed aree pubbliche;
 - b. lavaggio stradale;
 - d. asporto rifiuti da aree a verde pubblico;
 - e. installazione negli spazi pubblici di appositi contenitori portarifiuti, a disposizione degli utenti e loro periodico svuotamento.

Art. 40 Lavaggio stradale

1. Per lavaggio stradale s'intende il lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, scale e scalinate secondo modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite in



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

base all'utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale ed alle condizioni meteorologiche.

2. Il lavaggio stradale viene effettuato dal Gestore del servizio come indicato nel Contratto di servizio o dal Comune direttamente.

Art. 41 Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e la loro collocazione su veicoli in sosta.

Art. 42 Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

Art. 43 Animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.

2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

Art. 44 Rifiuti inerti

1. I materiali provenienti da demolizioni o costruzioni non possono essere conferiti nei contenitori o al servizio ordinario di raccolta.

2. Per piccole quantità derivanti da piccoli lavori di manutenzione privata possono essere conferiti nel Centro di Raccolta comunale o nei Centri di Raccolta consortili secondo quanto previsto nel Regolamento dei singoli Centri.

Art. 45 Fabbricati ed aree scoperte

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.

2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

Art. 46 Mercati

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento.



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita e liberata, ad opera dei singoli concessionari, entro gli orari di chiusura delle operazioni commerciali stabiliti da apposito regolamento dell'ufficio Commercio del Comune o da disposizione degli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale.
3. Per consentire al personale del Gestore del servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, che possono essere effettuate solo dopo che tutti i concessionari hanno lasciato libera l'area del mercato, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta e dei divieti di accesso all'area del mercato appositamente indicati con ordinanze comunali.
4. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, l'Ente promotore deve sottoscrivere apposita convenzione con il Gestore del servizio se non diversamente previsto nel Contratto del servizio.

Art. 47 Esercizi stagionali, piscine e campeggi

1. I titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi, devono comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso (non inferiore a 7 giorni lavorativi feriali), la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area ove si trova l'esercizio e l'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti urbani che il Gestore del servizio preventivamente procurerà e svuoterà il giorno di raccolta.
3. I titolari di esercizi stagionali, piscine e campeggi devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività, impegnandosi a sensibilizzare i propri clienti.
4. Ogni onere sostenuto dal Comune connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto se non previsto nel Contratto del servizio.

Art. 48 Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti

1. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park, devono comunicare al Comune, con congruo preavviso (non inferiore a 20 giorni lavorativi feriali), la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti e dai concessionari delle aree al termine dell'utilizzo.
3. Le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia sulle strade e aree pubbliche, di cui al comma 1, possono essere effettuate da parte del Gestore del servizio solo dopo che le stesse strade e aree pubbliche sono state lasciate libere e ne viene vietato l'accesso o il transito durante le operazioni di pulizia da parte degli organi competenti.
4. Gli oneri straordinari connessi al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto se non diversamente previsto nel Contratto del servizio.



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 49 Manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso (non inferiore a 20 giorni lavorativi feriali), il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. I promotori di cui al comma 1 devono mantenere, durante e al termine della manifestazione, le aree pulite.
3. I promotori devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Comune e del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni se non diversamente previsti nel Contratto del servizio.
5. Le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia sulle strade e aree pubbliche, di cui al comma 1, possono essere effettuate da parte del Comune o del Gestore del servizio solo dopo che le stesse strade e aree pubbliche sono state lasciate libere e ne viene vietato l'accesso o il transito durante le operazioni di pulizia da parte degli organi competenti.

Art. 50 Cave e cantieri

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
2. I proprietari medesimi sono tenuti a provvedere alla pulizia ed asporto dei rifiuti prodotti dall'attività stessa nelle aree interne, nei tratti stradali e nelle aree confinanti, pubbliche od aperte al pubblico.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

TITOLO 8: ATTIVITA' DI GESTIONE A SCOPO NON PROFESSIONALE

Art. 51 Soggetti

1. Ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 266 del 11 agosto 1991 e della L.R. n° 12 del 21 febbraio 2005, i Comuni, in accordo con l'Agenzia e sentito il parere del Gestore per quanto di competenza, possono stipulare apposita convenzione con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionale o Provinciali, per l'erogazione di attività, anche di carattere promozionale, integrative o di supporto alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compatibili con la natura e le finalità del volontariato. Tali attività non devono in ogni caso determinare condizioni di conflittualità col servizio pubblico erogato dal Gestore.



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

2. La convenzione di cui al comma precedente può essere stipulata anche dal Gestore previa approvazione da parte del Comune o dei Comuni competenti per il territorio ove sono svolte le attività.
3. Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 12 del 21 febbraio 2005 le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;
 - b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
 - c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'art. 4 della Legge n° 266 del 11 agosto 1991 in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;
 - d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.
4. Il committente e l'organizzazione di volontariato, dovranno preventivamente definire la possibilità di quest'ultima di ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi per effettuare l'attività oggetto della convenzione. Il nulla osta dovrà essere esplicitato nella convenzione.
5. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n° 12 del 21 febbraio 2005, il Comune, anche tramite le proprie società patrimoniali, e/o il Gestore possono concedere alle organizzazioni di volontariato l'uso a titolo gratuito degli spazi e delle attrezzature impiegati nello svolgimento dell'attività, alle seguenti condizioni:
 - a) Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;
 - b) il legale rappresentante dell'organizzazione s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.La concessione dei beni è in ogni caso subordinata al rispetto da parte dei volontari delle norme e dei regolamenti per l'utilizzo degli stessi.
6. Il committente provvede a rimborsare gli oneri derivanti dalla convenzione sostenuti dalla organizzazione di volontariato.
7. Il Comune e il Gestore, relativamente agli atti di propria competenza, entro il 30 aprile di ogni anno presentano all'Agenzia il rendiconto, inclusivo dei costi sostenuti, delle attività disciplinate dal presente articolo svolte nell'anno solare precedente.

TITOLO 9: SANZIONI, PENALITA' E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 52 Sanzioni per gli utenti

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, eccetto quanto disciplinato dal comma 2 e fatte salve quelle di carattere penale e quelle sanzionate dalla normativa vigente, sono punite con sanzione amministrativa da euro 25 (venticinque) a euro 900 (novecento), determinata in rispetto a quanto previsto nell'ordinamento in materia di sanzioni amministrative del Comune competente, tenendo conto della gravità della violazione stessa, ai sensi dell'art. 11 della Legge 689/81.
2. Alle violazioni si applicano le sanzioni (in euro) dell'Allegato A.



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 53 Organi di vigilanza e controllo

1. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative e l'opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentati in via generale dalla normativa vigente (*Legge n. 689/81, Legge n. 241/90 e s.m.i. L.R. n. 6/2004 e L.R. 16/2015*) e da quanto previsto nell'ordinamento in materia di sanzioni amministrative del Comune competente.
2. All'accertamento dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento provvedono il Corpo di Polizia Municipale, il Corpo di Polizia Provinciale, gli operatori dell'ARPA e del Servizio di Igiene Pubblica della ASL competente, le Guardie Ecologiche Volontarie ai sensi della *L.R. n. 23/89*, ed in generale gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma *dell'art.57 del C.P.P.*.
3. Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del soggetto Gestore del servizio, appositamente nominati Agenti Accertatori con decreto del Sindaco secondo quanto previsto dal "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147", approvato da Atersir con delibera CAMB/2018/34 del 19/04/2018. Le violazioni del presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati secondo la vigente normativa.
4. Ai sensi *dell'art. 262 comma 1 del D.lgs. 152/2006* l'accertamento degli illeciti amministrativi e la relativa irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste *dalla parte quarta del Decreto* sono di competenza della Provincia, ad eccezione delle sanzioni previste *dall'art. 261 comma 3 del Decreto*, in relazione alla violazione del divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi stabilito *dall'art. 226 comma 1 del Decreto*, per la quale è competente il Comune.
5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono devoluti al Comune territorialmente competente. Il Comune destina i proventi alla promozione e all'esercizio di azioni in materia di salvaguardia e controllo ambientale sul territorio.
6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni *della parte quarta del D.lgs. 152/2006* sono devoluti come disposto *dall' art. 263 del Decreto*.

ART. 54 – Penalità per il Gestore

1. La Convenzione stabilisce le penalità applicate da Atersir al Gestore per le inadempienze riguardanti l'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ART. 55 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Per la compiuta attuazione del presente regolamento e per un periodo non superiore ai due anni dalla sua entrata in vigore, la Convenzione può stabilire modalità e tempi necessari per le eventuali disposizioni che richiedano una graduale applicazione in relazione alle attuali specificità gestionali e a quanto previsto dai precedenti regolamenti comunali.
3. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme e le disposizioni vigenti in materia.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il Regolamento approvato con delibera CC n. 18/1998 ed inoltre non è più applicabile ogni norma comunale con esso contrastante.



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

5. Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono disciplinati dal precedente regolamento.

ALLEGATI

A Elenco Sanzioni Amministrative Utenti

B DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio – ELENCO CER

(https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/decisione_18dic2014_elencorifiuti.pdf)



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ALLEGATO A “Elenco Sanzioni Amministrative Utenti”

n.	VIOLAZIONE	MIN	MAX	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1.	Conferimento nei contenitori (...) di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti impropri o di rifiuti urbani appartenenti ad una frazione merceologica diversa da quella cui è destinato il contenitore (...)	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
2.	Al fine di rendere fruibili, a tutte le utenze interessate, i contenitori di grande volumetria (es: rifiuti vegetali), l'utente dovrà rispettare le ulteriori prescrizioni specifiche dettate dall'Amministrazione comunale in merito ai limiti di rifiuto conferibile	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
3.	Nei casi di cui al punto 1 quando l'errato conferimento è riferito a rifiuti pericolosi	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
4.	Immissione nei contenitori predisposti dal Gestore di rifiuti liquidi o sostanze incendiate	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
5.	Collocazione di rifiuti, anche immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a fianco, al di sopra o comunque all'esterno dei contenitori predisposti; esposizione di rifiuti sfusi se non espressamente previsto	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
6.	Conferimento di carta/cartone, plastica e indifferenziato di rifiuti non adeguatamente ridotti sotto il profilo volumetrico	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
7.	Cernita di rifiuti da contenitori predisposti dal Gestore ovvero tra i rifiuti posizionati in attesa di ritiro	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
8.	Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
9.	Spostamento, ribaltamento e danneggiamento delle attrezzature rese disponibili dal Gestore per il conferimento dei rifiuti (salvo risarcimento danni)	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
10.	E' punita l'asportazione di codici identificativi e/o trasponder dei sacchetti e/o contenitori forniti dall'Amministrazione comunale e/o dal Gestore per effettuare la raccolta dei rifiuti	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
11.	Esecuzione di scritte o affissione di materiali di qualsivoglia natura e dimensione sulle attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti, ovvero sui cestini portarifiuti	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

12.	Uso di contenitori o sacchi per la raccolta domiciliare non conformi alle prescrizioni (incluso l'uso di contenitori e sacchetti non forniti dal comune o dal gestore)	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
13.	E' fatto obbligo di provvedere al ritiro dei contenitori all'interno della proprietà privata dopo lo svuotamento del gestore (in particolare entro la giornata in cui avviene il ritiro programmato)	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
14.	Esposizione di rifiuti in orario non consentito:			
14.1	Rifiuti urbani non ingombranti	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
14.2	Rifiuti urbani ingombranti	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
14.3	Rifiuti urbani pericolosi	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
15.	Abbandono di rifiuti urbani (ed assimilati agli urbani) non pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
16.	Abbandono di rifiuti urbani (ed assimilati agli urbani) ingombranti non pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
17.	Abbandono di rifiuti urbani pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
18.	Utilizzo di cestini portarifiuti per il conferimento di rifiuti urbani domestici	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
19.	Abbandono su suolo pubblico o ad uso pubblico di deiezioni animali	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
20.	Mancata pulizia da parte dell'utente dei punti di raccolta previsti per la raccolta domiciliare. Oltre la sanzione è previsto l'obbligo di ripristino della situazione precedente	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
21.	Mancata pulizia da parte dell'organizzatore delle aree occupate da manifestazioni pubbliche	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
22.	Mancata pulizia, da parte degli esercenti, aree pubbliche od a uso pubblico concesse in uso a negozi, pubblici esercizi e analoghe attività	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
23.	Mancata pulizia, da parte degli esercenti, delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
24.	Mancata pulizia delle aree destinate a posti di vendita nei mercati	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
25.	Malagestione del compostaggio domestico con formazione di condizioni di anaerobiosi o proliferazione di animali indesiderati	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
26.	Conferimento non corretto di rifiuti urbani ed assimilati in territorio di un Comune diverso da quello di residenza/domicilio dell'utente ossia di ubicazione del locale o dell'area ove sono stati prodotti, fatta eccezione per i casi previsti nella regolamentazione del servizio (a titolo esemplificativo per i conferimenti presso S.E.A./Centri comunali di raccolta)	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

27.	Posizionamento in via permanente, nei territori con raccolta rifiuti porta a porta, di contenitori privati su suolo pubblico od a uso pubblico non previsti dalla regolamentazione del servizio	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
28.	Per le tipologie di violazioni riferite alla raccolta domiciliare per contenitori in uso ad un'utenza condominiale, le sanzioni relative saranno a carico dell'intero condominio; nel caso, invece, le violazioni siano riferite a contenitori singoli, le sanzioni relative saranno a carico dell'assegnatario	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
29.	Per comportamenti sanzionati nei regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente prospetto	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00

ALLEGATO B - DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014

modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - ELENCO CER

(https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/decisione_18dic2014_elencorifiuti.pdf)